

N. R.G. 1390/2016



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**

SEZIONE I

Il Tribunale, nella persona del Giudice FRANCESCA LIPPI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1390/2016 promossa da:

ERMANO NOCE rappresentato e difeso dall'avv.to Mauro Casazza

ATTORE

contro

rappresentata e difesa dagli avv.ti

e

CONVENUTA

e

VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft rappresentata e difesa dagli avv.ti

TERZA CHIAMATA

CONCLUSIONI per PARTE ATTRICE

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

In via principale:

Accogliere la domanda attorea, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità alternativa e/o solidale dell' [redacted] srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e della Volkswagen A.G., in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i fatti ed i motivi esposti in atti e per l'effetto condannare [redacted] 'srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Volkswagen A.G. in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via solidale e/o alternativa o come meglio visto e ritenuto, a rifondere all'attore a titolo di riduzione del prezzo e/o di risarcimento del danno o come meglio accertato e ritenuto, la somma pari ad € 10.000,00 o quella maggiore o



minore meglio vista e ritenuta in corso di giudizio oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo

In via subordinata:

Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità alternativa e/o solidale della _____ srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e della Volkswagen A.G., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, per i fatti ed i motivi esposti in atti e per l'effetto condannare comunque la _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Volkswagen AG, in persona del legale rappresentante protempore, in via solidale e/o alternativa o come meglio visto e ritenuto, a rifondere all'attore a titolo di riduzione del prezzo e/o di risarcimento del danno o come meglio accertato e ritenuto la somma meglio vista e ritenuta, anche in via equitativa ex art.1226 e/o 2056 cc, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dal di del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

In ogni caso con vittoria di spese documentate e compensi professionali del giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario”.

CONCLUSIONI P

S.r.l.:

“- Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi esposti in narrativa:

- dichiarare prescritta la domanda di riduzione del prezzo ex art. 130 Codice del Consumo;

respingere in ogni caso tutte le domande formulate dal Sig. Noce poiché infondate sia in fatto che in diritto e sprovviste di prova;

- respingere la domanda di liquidazione del danno in via equitativa del Sig. Noce;

Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/14”.

CONCLUSIONI per Volkswagen Aktiengesellschaft

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Volkswagen Aktiengesellschaft in relazione alla domanda di riduzione del prezzo proposta nei suoi confronti dal Sig. Ermano Noce per tutti i motivi illustrati in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 febbraio 2017 e nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositate da Volkswagen Aktiengesellschaft agli atti del presente giudizio;

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO

- rigettare tutte le domande proposte dal Sig. Ermano Noce nei confronti di Volkswagen Aktiengesellschaft, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi illustrati in sede di comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22 febbraio 2017 e in tutte le memorie depositate da Volkswagen Aktiengesellschaft agli atti del presente giudizio;

IN OGNI CASO

- condannare il Sig. **Ermano Noce** al pagamento in favore di Volkswagen Aktiengesellschaft di spese, diritti ed onorari di difesa, oltre accessori di legge."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ermano Noce ha convenuto in giudizio s.r.l., concessionaria ufficiale Volkswagen A.G., presso la quale ha acquistato la vettura VW Golf con telaio N. ^v, al costo di € 23.600,00, per ottenere il risarcimento dei danni- da calcolarsi in via equitativa- che assume di aver subito a causa dell'installazione da parte del costruttore di un software, all'interno della centralina elettronica, che secondo la prospettazione attorea, avrebbe consentito all'autovettura di superare i test di omologazione e di rispettare i limiti di emissioni delle sostanze inquinanti, previsti dal Reg. Europeo 715/07.

La s.r.l. nel costituirsi ha contestato gli addebiti e alla prima udienza parte attrice, alla luce delle difese svolte dalla convenuta, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa il produttore della vettura, la Volkswagen Aktiengesellschaft che si è costituita contestando le domande attoree.

Il primo giudice assegnatario, autorizzato il deposito delle memorie 183 co.6 cpc, ha licenziato ctu sottoponendo comunque alle parti la seguente ipotesi di definizione transattiva:

- a) *Riconoscimento da parte di VW di un ristoro omnicomprendivo pari al 15% di un valore intermedio (mediano) tra il costo di acquisto della vettura compresa IVA, ed il valore dell'usato stimato dalla pubblicazione Quattroruote alla data dell'avvenuta cessione;*
- b) *Riconoscimento di un contributo spese di € 1.620,00 + Iva e CPA*
- c) *Vincolo di riservatezza sull'accordo così raggiunto;*
- d) *formalizzazione dell'intesa mediante verbale ex art. 185 c.p.c.*

Tale proposta, alla quale ha aderito l'attore, non è stata però accettata dai convenuti.

Depositato l'elaborato peritale da parte del CtU designato dal secondo giudice assegnatario della causa, all'udienza del 08/4/2021, le parti hanno precisato le conclusioni davanti alla sottoscritta e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190, allo spirare dei quali la causa è stata trattenuta in decisione.

Ciò premesso si osserva in primo luogo che l'installazione del software sulla vettura di proprietà dell'attore è circostanza pacifica ed ammessa dalla stessa casa costruttrice (prod.3 parte attrice).

L'illegalità del software installato sulla vettura, denominato "defeat device" risulta dal Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato N. 26137 adottato nell'Adunanza del 4/8/2016, allegato alla memoria 183 n.2 cpc depositata dalla parte attrice in data 12/5/17, con cui l'AGCM ha inflitto la multa alla Volkswagen AG, per pratica commerciale scorretta ex art. 20, comma 2, 21 comma 1, lettera b), e 23, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

A pag. 13 del Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, par. 31 si legge: "Infatti il KBA, con l'ordinanza del 15/10/2015 ha stabilito che il sistema EGR sopra descritto costituisce un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'art.3 par.10 e dell'art.5 par.2 del Regolamento n. 715/2007. Di conseguenza, poiché i veicoli su cui è installato tale elemento



progettuale non rispettano i requisiti per il riconoscimento dell'omologazione ai sensi del Regolamento CEE N. 715/2007, essi devono ritenersi non conformi alla normativa vigente. Poiché ai sensi della Direttiva 2007/46/CE, un'omologazione UE per i veicoli di quella categoria può essere rilasciata solo se il veicolo soddisfa i requisiti stabiliti dal Regolamento CEE N. 715/2007, ne consegue che tali veicoli devono altresì considerarsi non conformi alle omologazioni concesse ai sensi della Direttiva 2007/46/CE e che le omologazioni CE rilasciate devono considerarsi illegittime."

Tale provvedimento è stato successivamente confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio dapprima in via provvisoria e poi in via definitiva nella procedura avente N. 12293/2016 Reg. Ric. e N.06920/2019 Reg. Prov. Coll. in data 03/04/2019 (sentenza depositata telematicamente nel presente procedimento in data 14/2/2020).

La natura illecita del dispositivo è stata inoltre accertata dalla pronuncia pregiudiziale del 17.12.2020 – CAUSA C-693/18 della Corte di Giustizia UE, che ha qualificato "impianto di manipolazione" il software idoneo a consentire di individuare parametri corrispondenti a quelli dei test effettuati in laboratorio secondo il profilo NEDC (consistente nella ripetizione, in laboratorio, di quattro cicli urbani seguiti da un ciclo extraurbano, al fine di verificare il quantitativo di emissioni di ossido di azoto) e, se del caso, di aumentare il livello di apertura della valvola EGR, al fine di riconvogliare una parte più consistente dei gas di scarico nel collettore di aspirazione, in tal modo riducendo "a monte" in fase di procedure di omologazione le emissioni del veicolo sottoposto a test, consentendo, quindi, di potenziare il funzionamento della valvola EGR affinché le emissioni rispettino le soglie stabilite dal regolamento n. 715/2007.

E' documentato in atti dunque che la vettura venduta all'attore non rispetta il regolamento europeo 715/2007, con riguardo al valore delle emissioni degli ossidi di azoto.

Non è dirimente il fatto che l'omologazione non sia stata revocata (eccezione sollevata dalla difesa di VW AG), mentre rileva che sulla carta di circolazione sia riportata la corrispondenza della vettura al regolamento UE 715/2007, malgrado la presenza del *defeat device*.

Sulla prescrizione

Quanto sin qui esposto consente di superare, conformemente a quanto già ritenuto dal primo giudice assegnatario, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.

La mancanza di conformità, nella prospettazione attorea, era già esistente al momento della consegna del bene e l'art. 130 co. 1 codice del consumo, invocato dalla parte attrice, prevede la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore, senza stabilire alcun termine di prescrizione dell'azione giudiziale, per cui deve ritenersi operante il termine ordinario decennale.

La prescrizione è iniziata a decorrere per l'attore, a tutti gli effetti, dalla ricezione della lettera inviata da VW Auto in data 11/11/2015, e quindi dal momento in cui lo stesso si è trovato nella condizione di esercitare il diritto al risarcimento del danno.

Sulla mutatio libelli

Non si ravvisa rispetto alla domanda rivolta nei confronti del terzo chiamato una ipotesi di *mutatio libelli*. L'attore non ha modificato l'oggetto delle proprie domande nella memoria 183 n.1 cpc. La riduzione del prezzo è la forma risarcitoria richiesta alla concessionari.



Il risarcimento del danno è invece rivendicato nei confronti della Volkswagen AG ex artt. 2043 c.c., 20 comma 2, 21 comma 1 lett. B e 23 comma 1 lett d del Codice del Consumo, ma si fonda sui medesimi fatti.

Si richiama al riguardo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui *“si ha mutatio libelli quando la parte immuti l'oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell'azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio”* Cass. S.U. n.12310/2015.

Sul quadro normativo rilevante ai fini della decisione

Come si è già evidenziato, a seguito delle difese di [redacted] srl, l'attore è stato autorizzato a chiamare in causa Volkswagen Aktiengesellschaft nei cui confronti la domanda risarcitoria, per le ragioni che si vanno ad esporre, merita di essere accolta.

Per inquadrare la fattispecie in esame devono essere esaminati gli artt. 18 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146.

La prima di tali disposizioni stabilisce che, per le finalità considerate dal Titolo III (in tema di “Pratiche commerciali, pubblicità ed altre informazioni commerciali”), si intende: per “professionista” qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

per “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

per “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

per “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista.

Il successivo art. 19 precisa che le norme relative al Titolo III del Codice del Consumo si applicano alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un'operazione commerciale relativa a un prodotto.

L'art. 20 statuisce che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge e che sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli ex artt. 21, 22 e 23 o b) aggressive ex artt. 24, 25 e 26.

Ai sensi dell'art. 21 è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione



complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo a esistenza o la natura del prodotto, caratteristiche principali del prodotto, portata degli impegni del professionista ovvero, in ogni caso, la pratica che induce il consumatore o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

L'art. 23 individua, poi, le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, tra cui annovera quella consistente nell'asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta.

A livello di normativa comunitaria rilevano:

- la Direttiva 2007/46/CE che costituisce la normativa quadro in materia di omologazione dei veicoli a motore degli stati membri basata sul principio di armonizzazione; prevede che gli Stati membri istituiscano o designino le autorità competenti in materia di omologazione e che, una volta ottenuta l'omologazione, i veicoli conformi possano essere immatricolati, venduti o messi in circolazione nei paesi dell'UE sulla base del certificato di conformità, che consiste nel documento rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartiene alla serie del tipo omologato.

- il regolamento (CE) n. 715/2007 che contiene norme armonizzate per l'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni, imponendo ai costruttori di progettare, costruire e assemblare i componenti in modo che il veicolo sia conforme alla normativa, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria perseguiti dall'Unione Europea; le norme Euro 5 e Euro 6 costituiscono delle misure intese a ridurre le emissioni di particolato e di precursori dell'ozono come gli ossidi di azoto e gli idrocarburi.

Ai sensi del regolamento 715/2007 è «impianto di manipolazione» ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l'efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo.

L'art. 5.2 del citato regolamento statuisce che "L'uso di impianti di manipolazione che riducono l'efficacia di sistemi di controllo delle emissioni è vietato".

Sulla responsabilità della terza chiamata

L'ingannevolezza della pratica ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 206/2005 si radica proprio nell'uso del dispositivo idoneo a raggiungere il fine dell'omologazione.

Come è stato evidenziato dalla difesa dell'attore, dopo la scoperta avvenuta nel settembre del 2015, lo stesso KBA sia nella comunicazione del 25 settembre 2015 disponeva l'adozione da parte di Volkswagen di un piano di interventi per l'eliminazione delle condizioni irregolari, tramite la rimozione dell'impianto o degli impianti di manipolazione e l'adozione di misure da parte del costruttore, al fine di garantire il rispetto dei valori soglia di emissioni applicabili ai veicoli prodotti e immessi sul mercato o già in circolazione sulla base delle autorizzazioni (doc. 40 parte attrice).

Risultano integrati dalla condotta di Volkswagen AG gli illeciti di cui agli artt. 21, comma, 1 lett. b) e 22 D.Lgs. 206/2005 in quanto le comunicazioni pubblicitarie sono state omissive e fuorvianti per il consumatore che non è stato posto nella condizione di compiere una scelta consapevole e si è determinato all'acquisto nell'erronea convinzione che il produttore avesse tra i suoi primari obiettivi la tutela dell'ambiente.

E' influente che nella trattativa commerciale non siano stati forniti dal produttore i valori specifici finali di emissioni di Nox in quanto il messaggio commerciale promosso dalla Volkswagen consiste nella natura ecocompatibile del veicolo per il basso impatto per l'ambiente, mentre nella realtà della conduzione in strada del veicolo il livello di emissioni non ne avrebbe consentito l'omologazione.

Si ritiene parimenti influente il fatto che non vi sia stato né un calo delle vendite dei veicoli né un loro deprezzamento, come ipotizzato anche dal ctu nominato, in quanto l'illecito consumeristico ravvisabile nel caso di specie ha natura di illecito di pericolo, considerata l'astratta idoneità della pratica a falsare il comportamento economico del consumatore nella sua scelta di acquisto a prescindere da una valutazione dell'effettivo danno economico concretamente causato (Cons. Stato, Sez. VI, 16.3.2018, n. 1670; 19.9.2017, n. 4878; 6.9.2017, n. 4245; 24.11.2011, n. 6204; 16.8.2017, n. 4011; TAR Lazio, Sez. I, 9.4.2019, n. 4621; 24.4.18, n. 4571).

Sulle osservazioni sin qui svolte in ordine alla ingannevolezza della pratica commerciale non incidono le conclusioni cui è pervenuto il CtU nominato al quale sono stati sottoposti i seguenti quesiti:

"Il C.T.U. letti gli atti di causa, considerati i dati pacifici in relazione al modello del veicolo per VW Golf per cui è causa, e quelli relativi al modello del relativo motore:

dica se il veicolo VW Golf stesso, acquistato dall'attore, possa ritenersi o meno "conforme alle qualità promesse" quali risultanti da documenti in atti o dalle caratteristiche del modello notorie all'epoca dell'acquisto;

dica in particolare se lo stesso corrispondesse alla categoria Euro 5 quanto ad emissioni;

dica se l'intervento offerto da VW sui veicoli con motore EA189 montati sistema EGR appaia risolutivo della difformità ed in che misura limitativo del valore del veicolo;

dica se il prezzo finale di vendita appaia frutto di un deprezzamento maggiore rispetto a veicoli di categoria analoga o a veicoli VW non interessati dalla problematica di causa."

Il CtU ha così concluso:

"-il veicolo VW Golf, acquistato dall'attore, può ritenersi "conforme alle qualità promesse" dal venditore come prestazioni, consumi ed emissioni sia al momento dell'acquisto che dopo aver effettuato il richiamo.

- L'autovettura corrispondeva alla categoria Euro 5, quanto ad emissioni, sia al momento dell'acquisto che dopo aver effettuato il richiamo.

- L'intervento offerto da VW sui veicoli con motore EA189, una volta effettuato, elimina defeat devices, cioè una difformità che non pregiudicava, e non pregiudica, il valore del veicolo: vi è stato solo un calo nel valore dell'usato per un breve periodo a seguire lo scoppio del dieseldgate.

- Il prezzo finale di vendita non ha subito alcun deprezzamento rispetto a veicoli di categoria analoga o a veicoli VW non interessati dalla problematica di causa".

Gli aspetti esaminati dal consulente nominato dal Tribunale afferiscono alla domanda di riduzione del prezzo e non scalfiscono il profilo di responsabilità della terza chiamata sin qui trattato, che riguarda invece l'ingannevolezza della pratica commerciale della Volkswagen.

Sulla posizione di

L'attore ha sostenuto che la responsabilità contrattuale dell'_____ srl sia fondata sulla violazione dell'art. 130 del D.L. 206 del 06/09/2005.

L'art.130 del codice del consumo prevede:

"1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

b) dell'entità del difetto di conformità;

c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;

b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;

c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.(...)"

_____ srl ha contestato in radice la sussistenza delle condizioni per l'azione contrattuale di riduzione del prezzo e ha opposto che, non avendo partecipato in alcun modo alle fasi di progettazione, costruzione, ed omologazione della vettura, al momento della vendita non poteva avere conoscenza diretta né indiretta della vicenda.

A prescindere da quest'ultimo aspetto che porta ad escludere la responsabilità dell'azienda srl per prassi commerciale ingannevole, perché la concessionaria effettivamente non poteva essere al corrente nel 2011 (anno della vendita dell'autovettura) di quanto è emerso solo a seguito delle indagini condotte nel 2015 dalla agenzia americana per l'ambiente (EPA), si osserva che nel caso di vendita di beni di consumo, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 Dlgs 206/05, che però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine.

Costui può, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, può richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (rimedi secondari).

Se il consumatore non rispetta l'ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di riduzione del prezzo o di risoluzione, come nel caso di specie, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda proposta.

Sul danno risarcibile

Il danno va riconosciuto sulla base del criterio omogeneo di calcolo basato su di un parametro unitario il cui importo è pari al 15% del prezzo medio di acquisto dei veicoli coinvolti dal cd. Dieselgate in Italia, tratto dal provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 26137 adottato nell'adunanza del 4 agosto 2016, che lo ha stimato compreso tra 10.000 a 30.000 euro.

Nel caso in esame è pacifico che l'attore ha acquistato la vettura al prezzo di € 23.500,00 e pertanto l'importo risarcitorio a titolo di danno patrimoniale deve essere calcolato su tale importo ed è pari ad euro 3.540 oltre rivalutazione ed interessi dall'acquisto della vettura da parte dell'attore alla presente pronuncia.

In difetto di specifica prova il danno morale può essere riconosciuto all'attore.

Sulle spese

Le spese processuali dell'attore, compresi gli oneri di cui sostenuti dopo la formulazione della proposta conciliativa del primo giudice assegnatario, devono essere poste a carico della VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft sulla base del principio di causalità, e sono così liquidate:

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 740,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.600,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 1.620,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 4.835,00 oltre accessori di legge

Quanto alla posizione di [redacted] in punto spese si osserva che benché l'azione di riduzione del prezzo sia inammissibile, per le ragioni anzidette, in considerazione del comportamento processuale

della concessionaria (che ha scelto di non chiamare in manleva il produttore) e dell'esito finale del giudizio, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara inammissibile la domanda proposta da Ermanno Noce nei confronti d
- dichiara tenuta e condanna VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft a corrispondere ad Ermanno Noce la somma di € 3540 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione.
- dichiara tenuta e condanna VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft a rimborsare all'attore le spese del giudizio che liquida in € 4.835,00 oltre spese generali iva e cpa per compensi e agli esborsi documentati, con distrazione in favore del legale antistatario.
- Pone a carico di VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft le spese di ctu liquidate in atti.
- Compensa integralmente le spese tra le altre parti

Genova, 3 ottobre 2021

Il Giudice
FRANCESCA LIPPI